



CAMERA DEI DEPUTATI

1

On. Fausto Accame

On. De Martini  
 Come ora esiste un progetto  
 di legge sul voto di ballotto  
 n° 53 allegato un  
 appunto sulla questione  
 dei domini veneti  
 di cui viene  
 in discussione  
 + Annunzi

**CAMERA DEI DEPUTATI**N. 55  
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, CALDORO, AMODEO, FERRARI MARTE, CRESCO,  
CASALINUOVO, NONNE, CONTE CARMELO***Presentata il 20 giugno 1979***Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi imbarcati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione della Repubblica, nell'articolo 3, dice testualmente: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »; e nell'articolo 48, afferma: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Orbene, nonostante la Costituzione affermi che il voto è un « diritto » e un

« dovere civico » e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese, a trent'anni dalla sua promulgazione esiste, di fatto, un gran numero di italiani che non possono esercitare questo diritto.

Atipici, fra questi, i marittimi che non è possibile trattare alla stregua di qualsivoglia categoria, neppure alla stregua dei lavoratori all'estero.

Su una massa di 70 mila uomini, destinati ad espletare il proprio lavoro sul mare, ben 50 mila non riescono, sistematicamente, ad esercitare il diritto di voto perché imbarcati su navi italiane in navigazione o in sosta in porti esteri.

Un tale numero rappresenta una percentuale ragguardevole di individui che vengono privati, non occasionalmente, di

uno dei fondamentali diritti del vivere democratico.

Tale stato di fatto obbliga il Parlamento a ricercare, nello spirito della Costituzione, una soluzione che consenta la più ampia possibilità di espressione del voto, analogamente a quanto viene fatto nelle principali marinerie mondiali dove i marittimi possono esercitare, in ogni circostanza, il diritto di voto, in occasione delle elezioni politiche.

I sistemi adottati, diversi da Paese a Paese, consentono il voto: per delega, in Francia e Gran Bretagna; per posta, in USA e Gran Bretagna; con la costituzione di seggi elettorali a bordo delle navi, in Svezia e Norvegia.

La presente proposta si ispira a quest'ultimo sistema che sembra essere il più corretto ed il più conforme al dettato della nostra Costituzione.

Per le difficoltà di ordine tecnico che la presente proposta di legge introduce, si è ritenuto di doversi limitare alle sole elezioni politiche, anche per il maggiore rilievo che esse assumono.

Sembra opportuno chiarire due punti della presente proposta: quello della circoscrizione elettorale cui iscrivere la sezione istituita sulla nave e le procedure per la richiesta dei certificati elettorali, da parte del comandante della nave.

Il primo punto è stato risolto attribuendo i voti espressi nella sezione istituita a bordo della nave, alla circoscrizione elettorale ove ha sede la capitaneria di porto da cui dipende l'ufficio di iscrizione della unità.

Tale accorgimento è stato adottato per impedire che situazioni politiche locali possano essere sensibilmente influenzate da voti che, con quella realtà, non hanno nulla in comune. Ciò è ancora più vero se si tiene conto dell'eterogeneità degli

equipaggi e della relativa disseminazione degli uffici di iscrizione presenti a volte anche in piccoli centri.

Si è fatta eccezione per la sola marineria della pesca, per due ordini di ragioni: per l'omogeneità dei suoi equipaggi e per il tipo di problematica che la presenza di una grossa flotta peschereccia crea nel paese dove ha sede.

Si è ritenuto di dover prevedere una atipica procedura per la distribuzione dei certificati elettorali, in quanto i previsti 40 giorni non sembrano sufficienti per poter assolvere tutti gli indispensabili adempimenti previsti dalle norme in vigore.

Poiché tali accorgimenti potrebbero sollevare qualche obiezione, si ritiene opportuno ricordare in proposito la sentenza della Corte costituzionale del 14 giugno 1958, n. 53, nella quale si specificava che l'obbligo del legislatore di trattare in modo uguale i cittadini, non esclude che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale.

Simile interpretazione contiene implicita l'affermazione che a situazioni diverse non può essere imposta una identica disciplina legislativa.

Una legge che non tenesse conto di situazioni oggettivamente atipiche, violerebbe il principio dell'uguaglianza e contrasterebbe con le affermazioni della Corte costituzionale secondo le quali è costituzionalmente legittimo il diverso regolamento di situazioni non identiche.

Onorevoli colleghi, si auspica vivamente che le ragioni che hanno indotto a presentare la presente proposta di legge siano tali da meritare il vostro consenso e quindi permettere ai marittimi, alla prossima scadenza elettorale, di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## AR. 1.

In occasione delle elezioni politiche, su ogni nave battente bandiera italiana che non si trovi in un porto nazionale ed abbia un equipaggio di almeno 15 cittadini elettori, viene istituita una sezione elettorale.

Conseguentemente, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, le navi devono essere dotate, a cura dell'armatore e sotto il controllo dell'Ufficio di iscrizione della nave, di tutto il materiale necessario alla istituzione dei seggi elettorali.

## ART. 2.

La sezione elettorale istituita è iscritta nella circoscrizione elettorale ove ha sede la capitaneria di porto da cui dipende l'Ufficio di iscrizione della nave.

Fanno eccezione le sezioni elettorali istituite su navi addette comunque alla pesca o alla conservazione del pescato, i cui voti confluiscono nella circoscrizione elettorale ove ha sede l'Ufficio di iscrizione della nave.

## ART. 3.

Il comandante della nave deve chiedere, con ogni priorità, telegraficamente, i certificati elettorali dei marittimi imbarcati, ai sindaci dei comuni in cui questi risultano iscritti anagraficamente, indicando anche l'Ufficio di iscrizione marittimo della nave presso il quale il documento deve essere inviato.

Tale comunicazione è estesa anche all'Ufficio di iscrizione interessato. Le autorità comunali trasmettono con ogni precedenza il certificato richiesto all'Ufficio di iscrizione della nave ed in caso negativo devono dare ragione della mancata trasmissione del documento.

## ART. 4.

L'Ufficio di iscrizione della nave inoltra al comandante dell'unità, per via consolare e/o con il mezzo più rapido:

1) i certificati elettorali pervenuti. Nel caso in cui detti documenti non possano essere utilmente e tempestivamente inoltrati ne trattiene l'originale inviandone copia telegrafica che sostituisce ad ogni effetto l'originale;

2) tre copie del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numeri d'ordine;

3) il pacco delle schede con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute, da richiedere per tempo agli enti interessati.

## ART. 5.

A cura della capitaneria di porto da cui dipende l'Ufficio d'iscrizione della nave, in concorso con il Tribunale di giurisdizione, è costituita a bordo di ogni unità navale una scorta intangibile di certificati elettorali, pari alla forza tabellare della nave. Tali certificati, della cui tenuta e conservazione è responsabile il comandante dell'unità o, dove previsto, il commissario di bordo, devono essere utilizzati per permettere, in ogni caso, al personale imbarcato di assolvere il diritto di voto.

Il rilascio e la compilazione del certificato elettorale avvengono sotto la responsabilità del comandante della nave.

La ricostituzione della scorta intangibile deve avvenire con ogni urgenza a cura della capitaneria di porto, su segnalazione del comando di bordo.

Di ogni variazione della consistenza di tale scorta, deve essere presa nota sul giornale di bordo.

## ART. 6.

Il comandante della nave:

1) dà immediata notizia all'Ufficio di iscrizione della nave dell'avvenuta ricezio-

ne del materiale elettorale e, singolarmente, dell'avvenuta consegna al destinatario, del certificato telegrafico;

2) provvede alla compilazione, in base ai certificati pervenuti, della lista elettorale da trasciversi in ordine alfabetico nella parte prima del giornale di bordo. Copia di tale lista è inviata, con il mezzo più rapido, all'ufficio di iscrizione della nave. Nel caso di istituzione di più sezioni elettorali, per quegli equipaggi aventi un numero di elettori superiore a 500, i marittimi devono essere divisi tra le stesse in numero uguale ed in ordine alfabetico;

3) si serve degli uffici di bordo per provvedere alla immediata consegna agli interessati, mediante notificazione, dei certificati elettorali pervenuti o da lui predisposti;

4) costituisce e presiede il seggio coadiuvato, in tale compito, da un ufficiale con incarico di segretario. Qualora sia necessario istituire il secondo seggio, questo è presieduto dal primo ufficiale di coperta coadiuvato dal secondo ufficiale di macchina con incarico di segretario;

5) cura che la funzione di scrutatore venga disimpegnata oltre che dal nostromo di coperta, dal più anziano elettore delle sezioni: camera, macchine, coperta e cucina. Qualora sia necessario istituire il secondo seggio, la funzione di scrutatore è disimpegnata dal sottufficiale più anziano di macchina e dagli elettori secondi anziani delle sezioni: camera, macchina, coperta e cucina;

6) fissa, qualora ritenuto opportuno per esigenze connesse alla navigazione, lo orario di votazione che può essere anche diverso da quello previsto dalle leggi in vigore, purché le urne restino aperte il tempo sufficiente per permettere a tutti di esercitare il diritto di voto. Il comandante può disporre che i marittimi accedano alle urne fuori dal loro turno di servizio;

7) comunica immediatamente a mezzo del telegrafo, a spoglio eseguito, i risultati delle elezioni all'Ufficio di iscrizio-

ne della nave e provvede a farli trascrivere nella parte prima del giornale di bordo, inviandone una copia al predetto ufficio, per i successivi adempimenti, insieme ai documenti comprovanti l'avvenuta votazione ed indicando il numero di certificati prelevati dalla scorta intangibile precisandone, per ognuno, il motivo.

#### ART. 7.

L'Ufficio di iscrizione della nave oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, cura:

- 1) l'immediato inoltro ai rispettivi comuni dell'elenco dei marittimi compresi nelle liste elettorali pervenutegli;
- 2) la trasmissione dei risultati elettorali, sia agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati sia agli effetti delle elezioni per il Senato della Repubblica, al tribunale di giurisdizione, con allegati, ove esistano, gli originali dei certificati elettorali non inoltrati alle navi per mancanza di tempo.

#### ART. 8.

Per le navi con equipaggio inferiore ai 15 cittadini elettori la votazione dovrà essere eseguita « per posta » secondo norme che vengono emanate dal Ministero della marina mercantile.

#### ART. 9.

A cura del Ministero della marina mercantile devono essere emanate, a tutti gli enti interessati, disposizioni di carattere pratico per la corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge.

#### ART. 10.

Ogni irregolarità o abuso, è punito secondo le leggi elettorali in vigore.

**IO NON VOTO**

L'articolo 48 della Costituzione della Repubblica Italiana «Sancisce»:

— Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Inoltre l'articolo 4 delle Leggi Elettorali Politiche (Testo Unico 30 Marzo 1957, n. 361):

— L'esercizio del voto è obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.

Con questa documentazione i Marittimi chiedono che venga modificato l'articolo 50 Testo Unico Leggi Elettorali 30 Marzo 1957, n. 361, poiché tale articolo limita il diritto di voto se:

- a) la nave si trova in un porto estero;
- b) la nave si trova in navigazione.

\*\*\*

La nave per struttura e per organizzazione è considerata come Entità Territoriale Nazionale a tutti gli effetti legislativi, pertanto qualsiasi atto che si svolge su di essa è regolato dal Codice della Navigazione.

Art. 5 - Gli atti ed i patti compiuti a bordo di una nave nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato Estero sono regolati dalla Legge Nazionale della nave in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto.

Art. 8 - I poteri, i doveri e le attribuzioni del Comandante della nave sono regolati dalla legge nazionale della nave.

Art. 150 - L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata e nel caso di cui all'art. 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione. L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.

\*\*\*

Poiché i componenti di una nave possono provenire da Regioni Italiane diverse, sulle navi battenti bandiera italiana si potranno indire soltanto le Elezioni Politiche per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, dando ai voti valore residuale nel Collegio Unico Nazionale.

\*\*\*

Se la nave si trova in porto estero dove risiede un'ambasciata o una sede consolare i componenti l'equipaggio potrebbero votare in quella sede. *Ove non è possibile sia in porto estero che in un porto italiano per la breve sosta nei giorni stabiliti dalle votazioni, tale periodo verrà prolungato fin quando non saranno espletate le operazioni di voto.*

\*\*\*

La modifica importante è quella di istituire un Seggio Elettorale a bordo della nave se essa si trova in navigazione o in un porto estero dove non risiede alcuna ambasciata o sede consolare.

Pertanto il Comando di bordo, durante i giorni stabiliti per le votazioni se provvisto dei registri e delle schede per le votazioni, avuti prima della partenza dal porto italiano o da una sede consolare, chiederà l'autorizzazione al Ministero degli Interni per istituire il Seggio Elettorale a bordo.

Venendosi a creare situazioni che indipendentemente da quelle elencate possono negare al marittimo il diritto al voto, anche in tali casi si richiederebbe la costituzione del Seggio Elettorale.

\*\*\*

Presidente dovrebbe essere nominato il Comandante della nave per i poteri conferitogli dal Codice della Navigazione.

Art. 203 - Durante la navigazione, il Comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di Stato Civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile. Le stesse funzioni il Comandante le esercita anche quando la nave trovasi ancorata in porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità della Repubblica o di quella consolare all'estero.

Art. 204 - Il Comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'art. 101 del Codice Civile.

Art. 205 - Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo d'equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo d'equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di consultabilità.

Art. 206 - Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile recuperare il cadavere, il Comandante della nave fa constare con processo verbale la circostanza della scomparsa e le ricerche effettuate. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo d'equipaggio. Dei fatti che hanno

dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché della eseguita iscrizione di questo sul ruolo d'equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.

Art. 296 - Il Comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell'articolo 611 del Cod. Civile.

Art. 386 - RECOLAMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA (degli atti di stato civile in corso di navigazione).

L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal Ministro per la Marina Mercantile d'intesa con il Ministero per la Grazia e Giustizia.

Art. 389 - (Registri per gli atti di stato civile).

Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparsa in mare compilati dalle autorità marittima mercantile e da quelle consolari in base all'Art. 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forza stabilita dal Ministro per la Marina Mercantile d'intesa con il Ministro di Grazia e Giustizia.

\*\*\*

Il Comandante della nave nominerà il segretario ed il vice-segretario del seggio fra persone di sua fiducia come da art. 34-37-40 (Testo Unico Leggi Elettorali).

\*\*\*

Gli scrutatori saranno eletti con voto maggioritario in assemblea fra i componenti l'equipaggio in numero di due, proporzionale alla consistenza numerica dei marittimi e dei passeggeri della nave se carico o passeggeri come da art. 36 T. U.

\*\*\*

I rappresentanti di lista verranno designati come da art. 25 T. U.

90 - -

\*\*\*

Il seggio elettorale a bordo della nave, sia da carico che da passeggeri sarà aperto per un solo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del pomeriggio in modo tale da poter permettere l'esplorazione del voto al personale impiegato nei diversi servizi di bordo.

Non trovandosi a bordo personale idoneo alla custodia della sala come da art. 64 T. U.

\*\*\*

Dopo che gli elettori hanno votato il Comandante dichiara chiusa la votazione e procede allo spoglio dei voti come da art. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 T. U. leggi elettorali ed artt. 207 - 210 Codice della Navigazione.

Art. 207 - Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparsa compilati a bordo, deve essere dal Comandante della nave consegnata in duplice copia nel primo porto d'approdo al Comandante del Porto o all'Autorità Consolare, unitamente ad un estratto delle relative annotazioni nel giornale generale.

Art. 210 - Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità competenti a norma delle disposizioni dello stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi al Procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparsa e dei relativi estratti dal giornale generale.

Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

\*\*\*

Il Comandante dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, dal quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio e provvede a trasmetterlo mediante la stazione radio di bordo al Ministero degli Interni per l'Ufficio Centrale Nazionale.

— 91

\*\*\*

*Stazioni Radio mobili marittime* - Ministero Poste e Telecomunicazioni, disposizioni relative al servizio delle radiocomunicazioni in applicazione della Risoluzione N° Mar 2 adottate dalla Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni incaricata di trattare le questioni riguardanti il servizio mobile marittimo (Ginevra 1967).

Art. 17 Segreto - Le amministrazioni si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per far vietare e reprimere:

723 a) l'intercettazione, senza autorizzazione, di radiocomunicazioni che non siano destinate ad uso generale del pubblico;

724 b) la divulgazione del contenuto od anche soltanto della esistenza, la pubblicazione o qualsiasi uso fatto, senza autorizzazione, delle funzioni di qualsiasi specie ottenute intercettando le radio-comunicazioni indicate al 723.

\*\*\*

Inoltre il Comando di bordo e l'Autorità consolare dovrà comunicare immediatamente l'avvenuta votazione dei marittimi imbarcati ai Comuni d'iscrizione. Se i marittimi sono sprovvisti dei certificati elettorali, potranno votare ugualmente ma verrà applicato, a cura del Comando di bordo, un timbro di avvenuta votazione sul libretto di navigazione, per essere successivamente esibito per la convalida sui registri comunali.

\*\*\*

Alla fine delle operazioni di scrutinio, come da art. 72 T. U. legge elettorale, il Comandante procede alla formazione dei vari plichi. I plichi avranno il sigillo col bollo dell'Ufficio Marittimo o dell'Ambasciata, nonché quello della nave, le firme dei rappresentanti di lista e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

Successivamente verranno depositati in cassaforte ed all'arrivo della nave in porto italiano saranno consegnati alla Cancelleria

del Tribunale oppure spediti per via aerea se la nave si trova in un porto estero.

#### ARTICOLO 50 T. U. - modificato

Se la nave si trova in un porto italiano o in porto estero dove vi è una Ambasciata o sede consolare, i marittimi potranno espletare il diritto al voto come in territorio italiano, previa istituzione di Seggio Elettorale; la sosta verrà prolungata fin quando non saranno espletate le operazioni di voto.

Se la nave si trova in un porto estero dove non risiede nessuna sede consolare, o in navigazione, si istituisce il Seggio Elettorale a bordo.

Venendosi a creare situazioni, che indipendentemente da quelle elencate, possono negare al marittimo «il diritto al voto» anche in tali casi, si richiederebbe la costituzione del Seggio Elettorale.

Il Comando, se provvisto dei registri, delle schede e delle urne, avuti prima della partenza dalle Autorità Marittime in Italia o da quelle consolari, chiede l'autorizzazione al Ministero degli Interni per istituire il Seggio Elettorale.

Il Comandante presiede il Seggio Elettorale e nominerà un vice-presidente ed un segretario fra persone di sua fiducia.

Gli scrutatori saranno eletti con voto maggioritario in assemblea fra i componenti della nave in modo proporzionale.

I Rappresentanti di lista verranno designati dalle Direzioni Centrali dei Partiti.

Il Seggio Elettorale sarà aperto dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Dopo che gli elettori hanno votato il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo spoglio come da artt. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 del T. U. leggi elettorali ed artt. 207, 210 del Codice della Navigazione.

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto contenente

i risultati della votazione e dello scrutinio e provvede a trasmettere mediante la stazione radio al Ministero degli Interni per l'Ufficio Centrale Nazionale.

Inoltre il Comando di bordo o l'autorità consolare dovrà comunicare immediatamente l'avvenuta votazione dei marittimi imbarcati ai Comuni di appartenenza (iscrizione).

Se i marittimi sono sprovvisti dei certificati elettorali, potranno votare ugualmente, ma verrà applicato a cura del comando di bordo, un timbro di avvenuta votazione sul libretto di navigazione, per essere successivamente esibito per la convalida nei registri comunali.

Il Presidente provvede alla formazione dei plichi.

I plichi avranno il sigillo col bollo dell'Ufficio Marittimo o dell'Ambasciata, nonché quello della nave, la firma dei rappresentanti di lista, quelli del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi verranno depositati in cassaforte ed all'arrivo della nave in porto italiano saranno consegnati alla Cancelleria del Tribunale oppure spediti per via aerea se la nave si trova in un porto estero.

\* \* \*

Il 1978 avrà una importanza storica per la Comunità Europea, tutti i cittadini saranno chiamati ad eleggere il Parlamento Europeo. Noi Marittimi Italiani, ancor oggi, dopo trent'anni di democrazia, non partecipiamo alle Elezioni Politiche Nazionali.

### CHIEDIAMO

Deve ancora perdurare questa anomala situazione se i nostri colleghi Francesi, Tedeschi, Olandesi, Americani, Svedesi ed Inglesi hanno già da diversi anni questa possibilità?

In FRANCIA si vota per procura.

Infatti un apposito modulo, fornito dal Ministero Marina Mercantile, viene compilato e firmato a bordo dall'interessato, in pre-

senza del Comandante e di due testimoni e, dal Comandante stesso, spedito al Sindaco della città o paese di residenza del marittimo.

Il Sindaco ne tratterà una parte di esso ed un'altra parte la consegnerà alla persona delegata per il voto che, munita di tale talloncino e del certificato elettorale del mandante, si presenterà al seggio e voterà in sua vece, secondo le indicazioni da questo ricevute.

In GRAN BRETAGNA si vota per posta e per procura.

Le schede elettorali, dietro richiesta dei marittimi, possono essere spedite al loro domicilio in modo che essi le possono compilare e restituire allo stesso ufficio elettorale. Ma poiché le schede elettorali vengono inviate solamente una settimana prima delle elezioni, gli stessi marittimi non sono in grado di trovarsi tutti a casa per tale epoca e non se ne servono.

Coloro che prevedono di trovarsi lontani per la data delle elezioni nomineranno tempestivamente una persona che voti, per procura, in loro vece, persona che dovrà votare presso il seggio elettorale ove avrebbe dovuto votare il marittimo. I moduli necessari per la procura possono essere tempestivamente richiesti alla Marina Mercantile in Gran Bretagna o presso un consolato britannico all'estero.

In GERMANIA si vota per posta.

I naviganti che hanno residenza stabile in Germania e siano regolarmente iscritti nei registri anagrafici, quando al giorno delle elezioni prevedono di essere assenti dal luogo di residenza a tempo debito inoltreranno una domanda al loro ufficio elettorale chiedendo i documenti necessari per votare a mezzo lettera.

Il voto per lettera, spedito, dovrà pervenire all'ufficio elettorale del luogo di residenza a tempo debito prima delle elezioni.

In SVEZIA si vota a bordo.

Le buste chiuse vengono consegnate al comandante, il quale deve essere autorizzato alla ricezione dall'autorità competente. Il

rilascio di tale autorizzazione è richiesta e sollecitata dall'armatore, il quale s'incaricherà pure di fare pervenire a bordo e distribuire ai comandanti il materiale necessario per votare. I marittimi, a loro volta, per poter votare a bordo devono essere in possesso del libretto di navigazione, devono avere residenza in Svezia e devono avere il permesso di votare dalla competente commissione elettorale della sua residenza.

Le votazioni a bordo possono cominciare un mese prima delle votazioni e le buste che il comandante può inviare direttamente o per il tramite di un consolato svedese all'estero non devono pervenire all'autorità competente oltre il quarto giorno dopo quello delle votazioni in Svezia.

In NORVEGIA si vota a bordo, ove sarà stato allestito un seggio elettorale. Però, poiché il tempo prestabilito per votare è piuttosto lungo, i marittimi hanno la possibilità di votare presso le rappresentanze consolari norvegesi nei porti ove queste esistono.

**Negli STATI UNITI si vota per posta.**

Il marittimo dovrà compilare e firmare un'apposita cartolina denominata « Federal post card application » che il governo mette in distribuzione tramite le varie amministrazioni. La cartolina, compilata e firmata dal richiedente, sarà avviata con franchigia postale alla commissione elettorale della città ove il votante è residente. Se il richiedente si troverà nelle condizioni di votare è qualificato per partecipare al voto, la scheda elettorale gli sarà avviata per posta in busta chiusa e sigillata con le modalità e i termini di tempo entro i quali la scheda votata dovrà pervenire alla commissione elettorale e che variano sensibilmente a seconda delle leggi dei vari stati.

**N O T A**

Lavoratori, vincolati su di una nave per esigenze di lavoro, lontani dalla patria, dalla famiglia, dagli affetti più cari, vengono ad essere ~~marginati~~ marginati dalla classe politica italiana più di qualsiasi altro cittadino.

L'appello che essi lanciano da ogni parte degli oceani è di essere considerati Italiani, non perché pagano le tasse come gli altri cittadini, non perché vi è un vessillo a poppa che sventola ma perché sono lavoratori impegnati ventiquattr'ore su ventiquattro su di una nave adibita a fornire quelle materie prime, quei traffici marittimi indispensabili ad una nazione come l'Italia.

L'attuale limitazione è un atto denigrante ed infamante poiché vengono ad essere eguagliati a coloro che non votano per incappata città civile, per sentenza penale e per indegnità morale.

Sono forse considerati ancora « GALEOTTI » per l'opinione pubblica e per il Parlamento.

Essi richiedono, nel modo più democratico, che i Parlamentari si facciano portavoce di questo documento programmato e nel più breve periodo venga ad essere modificato l'art. 50 T. U. leggi elettorali.

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2421

55

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, CALDORO ed altri

RIPRESENTATA N° 55

Presentata il 21 settembre 1978

### Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi imbarcati

ONOREVOLI COLLEGGI! — La nostra legislazione elettorale non prevede, di fatto, l'espletamento del diritto di voto da parte dei marittimi, per cui in occasione delle elezioni avviene che circa il 70 per cento di essi non possa votare perché imbarcati su nave in navigazione, o perché in sosta in porti esteri.

Su una massa di 70 mila uomini destinati ad espletare il proprio lavoro sul mare, una tale percentuale rappresenta un numero molto ragguardevole di individui, privati, non occasionalmente, di uno dei fondamentali diritti del vivere democratico.

Tale contestazione obbliga il Parlamento a ricercare nello spirito della Costituzione, una soluzione che consenta a questi uomini la più ampia possibilità di espressione del voto, a similitudine di quanto viene fatto nelle principali marine mondiali dove i marittimi possono esercitare, in ogni circostanza, il diritto di voto, in occasione delle elezioni politiche.

I sistemi adottati, varianti da Paese a Paese, consentono il voto: per delega, in Francia e Gran Bretagna; per posta, in USA e Gran Bretagna; con la costituzione di seggi elettorali a bordo delle navi, in Svezia e Norvegia.

La presente proposta si ispira a quest'ultimo sistema che sembra essere il più corretto ed il più conforme al dettato della nostra Costituzione.

Per le difficoltà di ordine tecnico che la presente proposta di legge introduce, si è ritenuto di doversi limitare alle sole elezioni politiche, anche per il maggiore rilievo che esse assumono.

Sembra opportuno chiarire due punti della presente proposta: quello della circoscrizione elettorale che iscriverà la sezione istituita sulla nave e la data di inizio delle operazioni per la richiesta dei certificati elettorali, da parte del comandante dell'unità.

Il primo punto è stato risolto attribuendo i voti espressi nella sezione isti-

## CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2141

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(SCOTTI)Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 92, 133 e 143  
dell'Organizzazione internazionale del lavoro*Seduta del 27 aprile 1978*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Convenzione n. 92 relativa agli alloggi degli equipaggi è stata adottata il 18 giugno 1949 durante la 32ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Lo strumento si applica a tutte le navi da 1000 tonnellate di stazza lorda in su, importate alla data della sua entrata in vigore ed alle navi da 200 a 1000 tonnellate nella misura che verrà ritenuta ragionevole e possibile.

È prevista la possibilità di apportare deroghe alla applicazione delle prescrizioni della Convenzione dopo aver consultato le organizzazioni degli armatori e della gente di mare da parte delle autorità competenti, sempre che le modifiche proposte risultino in linea generale più favorevoli

alle disposizioni contenute nella Convenzione.

L'articolo 4 della Convenzione stabilisce che la legislazione nazionale dovrà, tra l'altro, precisare le persone incaricate di assicurare l'applicazione delle prescrizioni, le sanzioni per le relative infrazioni e l'istituzione di un sistema di ispezione.

Sono tra l'altro previsti alloggi di maggiore cubatura rispetto a quelli oggi prescritti in relazione al tonnellaggio della nave (articolo 5), appositi locali di ricreazione e sulle navi da 800 tonnellate di stazza lorda in un locale deve essere installata una biblioteca, un apparecchio televisivo e cinematografico; su queste navi è prevista anche la installazione di una pl

Alla cortese attenzione  
On.le FRANCESCO DE MARTINO  
Montecitorio- ROMA  
c.p.c. Parlamentari tutti

Le sottoponiamo in allegato il "Documento Politico" stilato dal Comitato di Bordo della M/N Città di NUORO.

E' stato preparato per documentarla sufficientemente sulle condizioni socio-politiche del "MARIITIMO" e sulle aspettative della categoria attraverso la legge per un serio e concreto inserimento nel tessuto sociale del Paese.

Attualmente Noi iscritti alle OO.SS.Confederali ci stupiamo come unico settore per il nostro settore vengono usati nomi di coercizione come l' "ART. 300", anno 1976 - "MARIITIMO 20 DICEMBRE", anno 1979.

Le chiediamo che Ella abbia a cuore lo sviluppo economico-turistico della nostra categoria, che si prenda in considerazione i problemi di ordine sociale, di libertà, di dignità ed il diritto alla salute di un cittadino italiano che non è ancora considerato "Lavoratore" a tutti gli effetti (vedi Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo N°147, anno 1976).

Vi sono inoltre le fotocopia del disegno di legge relativo all'abitabilità degli alloggi sulle navi dal 1949 non ancora operante nel 1979 - la proposta di legge "VOTO AI MARIITIMI" - nonché gli articoli della legge 300 che dovrebbero essere già inseriti nel Contratto di Lavoro dal 1976 e la aspettativa per i restanti articoli.

In attesa di un Suo Intervento, attendiamo una democratica risposta, inviandole i nostri più distinti Saluti

Civitavecchia 29 Agosto 1979

Comitato di Bordo  
Città di Nuoro  
Armonia Navig.

Scotto Vincenzo  
Annunziata Gianni  
Lacini  
Nastelloni  
Liso  
Squillo  
Lacini  
Lacini

IL COMITATO DI BORDO  
Popolo Giovanni Battista  
Caccia Sargio  
Quintè  
Vittello  
Giambello  
Mathera  
Del Prete  
Imperato  
Scotto  
Scotto

Montella Cosmo  
Vigiliano Raffaele  
Lecore Gaetano  
Cappellotto Antonio  
Pinto

Parrella Luigi  
Benedicte Vincenzo  
Moro Giuseppe  
Pelle Giuseppe  
Culicchio Giuseppe

Russo Licio  
Bosques Benigno

Di Aniello Luigi  
Anione Bruno  
Cozzolino Oreste  
Mabato Salvatore

Stani Nicola  
Muro Sergio  
Cozzolino Oreste

Di Simone Luigi  
Ricardo Sinigaglia  
De Rosa Roberto  
Pellegrino

Carantino Salvatore  
Mazzotta Pietro

Quarta Lino

Giordano

Boscano Vito

E Schioppino

Somenzi D.

Alfano Francesco

Mabato Domenico

Conte Diana

## Documento politico del Marittimo

( per la Classe Politica, per la Stampa, per l'Opinione Pubblica )

La categoria dei Marittimi intende richiamare l'attenzione della Classe Politica Italiana e dell'Opinione Pubblica per la "costante emarginazione" socio-politica in cui essa è relegata; tali condizioni d'inferiorità e di precarietà del posto di lavoro che non sono soltanto (patrimonio) del Personale Navigante della Tirrenia, ma di tutti i Marittimi Italiani, vengono espresse dagli unici lavoratori che hanno una "quasi" sicurezza di lavoro ed una maggiore possibilità di far ascoltare la propria voce nell'ambito Nazionale; poiché gli altri marittimi sono sparpagliati in ogni parte del mondo impegnati a fornire quelle materie prime, a trasportare quei prodotti industriali di import-export necessari ed indispensabili al nostro Paese, che utilizza l'80% via mare.

Questa fase tormentata di risveglio marinaro per un serio e concreto inserimento della categoria nel tessuto sociale e civile del Paese non può più essere rimandata, infatti sulla nostra passività degli anni trascorsi, sulla pelle dei marittimi morti o scomparsi fra i flutti, sulla nostra coscienza di lavoratori pesa l'apatia, il disinteresse e la disaffezione di una Classe Dirigente che non ha ancora trovato gli strumenti idonei e necessari per dare una "Parvenza di legalità" a questo lavoratore che trascorre la maggior parte della vita sul mare, lontano dalla patria dalla famiglia e dagli affetti.

Siano consapevoli che l'azione di lotta intrapresa dalla categoria, in questo delicato periodo di maggiore afflusso di traffico e di passeggeri, potrebbe essere considerata "Selvaggia", strumentalizzata da errate notizie di stampa, radio e televisione, ma è l'unico modo per ridestare una qualche eco nella vita del Paese, solamente i nostri morti fanno notizia.

Pertanto NOI Marittimi con questo "Documento Politico" intendiamo chiarire la posizione di lavoratori impegnati e di categorie ed auspichiamo un sostegno morale, civile e sociale dalla Classe Lavoratrice affinché i ripetuti appelli, le mozioni, le azioni di lotta spontanea abbiano finalmente degli interlocutori validi ed impegni responsabili dal Governo, tale da rendere concreti i sottoelencati obiettivi inalienabili:

- Richiediamo che sulle navi italiane, territorio italiano, sia possibile il Diritto Al Voto, sia in navigazione che all'estero - nonostante la presentazione nella passata legislatura di un Disegno di Legge - attualmente i Marittimi Italiani, cittadini a tutti gli effetti, contribuenti anche loro, non hanno potuto espletare la propria volontà politica sia per le Elezioni Nazionali che per quelle Europee, mentre Francesi, Inglesi, tedeschi, ecc. hanno questa possibilità.
- Le Convenzioni Internazionali del Lavoro D.J.T. N°92-133 per l'abitabilità degli alloggi degli equipaggi dall'anno 1940 attendono una ratifica dal Parlamento. Lo stesso dicasi per le Convenzioni N°145, 146, 147 per il riconoscimento giuridico del marittimo, le ferie annuali e le norme minime degli equipaggi elaborate nel 76.
- Richiediamo la revisione del Codice della Navigazione stilato nel 1922, affinché il Marittimo non sia più un "arruolato" e che abbia un rapporto di lavoro stabile e sicuro e non precario e stagionale (si vedano i seguenti articoli del Codice della Navigazione. Art. 345 - L'Armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto d'arruolamento. Art. 243 - L'Armatore nomina il Comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal Comando.
- Auspichiamo da anni un'indagine conoscitiva da parte del Ministero della Sanità sulle condizioni socio-ambientali e di tutela della salute del Navigante per acquisire finalmente "il riconoscimento delle malattie professionali".
- Richiediamo che il Personale stabile di ogni Società di Navigazione in Continuità di rapporto di Lavoro, abbia una copertura previdenziale per tutto l'arco dell'anno solare. (e non soltanto per il periodo d'imbarco).
- Attendiamo l'applicazione integrale dello "Statuto dei Lavoratori" legge 300 e l'inserimento degli articoli nel testo del contratto di Lavoro.
- che la legge sull'occupazione giovanile sia applicata al settore marittimo

Questi obiettivi che sono "patrimonio civile e democratico" di tutta la classe lavoratrice italiana devono necessariamente ed inderogabilmente essere risolti in tempi brevi per dare alla categoria dei Marittimi un volto umano ed una "dignità di lavoratori".